



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data 19/06/2025 Protocollo N° 0300810 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 4

Oggetto: **Linee guida regionali in materia di indennizzi a seguito di focolai di malattie infettive negli animali.**

P E C

Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Az.ULSS

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari delle Az.ULSS

Alle Associazioni di Categoria

Ai referenti delle Filiere avicole

e, p.c., Alla Direzione Sanitaria IZS delle Venezia

Ad aggiornamento e sostituzione delle *Linee guida regionali in materia di indennizzi relative alle emergenze veterinarie epidemiche*, trasmesse con nostra nota prot. n. 519802 del 22/12/2015, si trasmettono in Allegato A alla presente le nuove indicazioni regionali in materia di indennizzi a seguito di focolai di malattie infettive negli animali.

Considerato che la regione Veneto è territorio a rischio per influenza aviaria (IA), e in ragione dell'esperienza maturata nei confronti della gestione di tale malattia, conseguente alle numerose epidemie verificatesi sul territorio regionale, le presenti linee guida si focalizzano in particolare sugli aspetti legati all'indennizzo per IA (o comunque relativi al settore avicolo), salvo laddove diversamente specificato.

Le istanze di indennizzo dovranno essere inviate alla Scrivente Struttura, per il successivo inoltro ad Azienda Zero, utilizzando il facsimile di istanza di indennizzo di cui all'Allegato B alla presente, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Rendicontazione DEFINITIVA del valore degli animali abbattuti e delle spese connesse (mangime e attrezzature distrutte) firmata dall'Az.Ulss e controfirmata dal proprietario/soccidante per accettazione (fac simile in Allegato C alla presente);
- Documentazione a corredo (verbale veterinario, bollettino ISMEA o camerale, fatture acquisto mangime, fatture acquisto attrezzatura, etc.);
- Eventuale dichiarazione sostitutiva per percentuale di compensazione IVA (Allegato D), da inviare formalmente il prima possibile.

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)



**Allegati:**

- A: Linee guida regionali in materia di indennizzi a seguito di focolai di malattie infettive negli animali;
- B: Facsimile istanza di indennizzo;
- C: Rendicontazione finanziaria
- D: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per % compensazione ex art. 2 comma 4 L.218/88.

Distinti saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA  
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI  
Il Direttore  
- *dr. Michele Bricese* -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Bricese

Referenti dell'istruttoria:

- dott.ssa Laura Favero; tel. 041/2791569 - e-mail: [laura.favero@regione.veneto.it](mailto:laura.favero@regione.veneto.it);

- dott.ssa Serena Munaretto; tel. 041/2791305 - e-mail: [serena.munaretto@regione.veneto.it](mailto:serena.munaretto@regione.veneto.it)

Segreteria: 041/2791304

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESI, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale

**Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari**

Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it) e-mail: [saia@regione.veneto.it](mailto:saia@regione.veneto.it)

## LINEE GUIDA REGIONALI IN MATERIA DI INDENNIZZI A SEGUITO DI FOCOLAI DI MALATTIE INFETTIVE NEGLI ANIMALI

### RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa nazionale di riferimento per la corresponsione delle indennità per animali abbattuti, prodotti, mangimi, prodotti zootecnici e agricoli distrutti a seguito di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale è prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) e lettera c), del regolamento UE 2016/429, sono:

- Legge 2 giugno 1988 n. 218 “Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali”, come da ultima modificata dal D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136;
- Decreto 20 luglio 1989, n. 298 “Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali, come da ultimo modificato dal Decreto 30 agosto 2023, n. 154;
- Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 136 “Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n.53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, articoli 19 (commi 6 e 7) e 20 (comma 7)”;
- Il Decreto del Ministero della Salute 30 agosto 2023, n. 154, “Regolamento concernente la modifica del decreto 20 luglio 1989, n. 298, recante il regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218”;
- Il Decreto del Ministero della Salute 21 giugno 2024 per la determinazione dell’indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da brucellosi e di bovini e bufalini infetti o sospetti di infezione da leucosi bovina enzootica;
- Decreto Legislativo 27 dicembre 2024, n. 220 “Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234”.

Oltre alla suddetta normativa, a livello regionale è vigente anche la L.R. 7 marzo 1985, n. 25 e s.m.i. (“Norme per l'erogazione di sussidi ad allevatori, singoli o associati, in casi particolarmente gravi di perdita di animali per morte o disgrazia).

Il pagamento dei sussidi previsti dalla L.R. 25/85 è condizionato alla sussistenza di fondi disponibili nello specifico capitolo di bilancio di previsione della Regione del Veneto.

Inoltre, nel caso pervenga alla scrivente struttura una consistente richiesta di indennizzi, l’ammontare degli stessi verranno proporzionalmente decurtati fino alla concorrenza della somma disponibile nel bilancio d’esercizio.

Il presente documento si focalizza in particolare sugli aspetti legati all’indennizzo per Influenza Aviaria (IA), salvo laddove diversamente specificato.

### CRITERI GENERALI

Ai fini della corresponsione dell’indennizzo dovuto ai sensi della Legge 218/1988 e smi, che consta nel:

- 100% del valore di mercato degli animali
- 80% del valore dei prodotti e mangimi contaminati, di eventuali attrezzature distrutte in quanto non adeguatamente disinfettabili
- nonché della percentuale di compensazione nel caso in cui il proprietario/soccidante sia un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

l’operatore interessato deve presentare alla Az.ULSS competente un’istanza, corredata da:

- Documentazione relativa alla quantificazione dell'indennizzo (verbale veterinario, bollettino ISMEA o camerale, fatture acquisto mangime, fatture acquisto attrezzatura, etc.)
- Eventuale dichiarazione sostitutiva per percentuale di compensazione IVA ex art. 2 comma 4 della L. 218/88;
- Rendicontazione DEFINITIVA del valore degli animali abbattuti e delle spese connesse (mangime e attrezzature distrutte, percentuali di compensazione) firmata dall'Az.ULSS e controfirmata dal proprietario/soccidante per accettazione.

Nel caso in cui venga disposta la **macellazione** a seguito del rilievo di positività e/o nell'ambito delle misure preventive stabilite dalla Az.ULSS per evitare la diffusione di malattia infettiva, al valore dell'indennizzo dovrà essere detratto l'importo ricavato dalla vendita delle carni, ex art. 2, comma 5 della L. 218/88.

A tal fine, l'Az.ULSS competente provvede al censimento degli animali, dei prodotti o dei materiali oggetto del provvedimento medesimo e ne determina il valore di mercato in conformità alla Legge 218/1988 e smi e al Decreto 298/1989 e smi.

A supporto della determinazione dell'indennità, la Az.ULSS raccoglie tutti gli elementi e le evidenze necessarie, quali, a mero titolo esemplificativo, il verbale di blocco con il censimento, il Dispositivo di abbattimento o distruzione, i documenti di trasporto corredati dalle pesate dei quantitativi smaltiti, attestanti la distruzione, i bollettini ISMEA di riferimento, le bolle, le fatture, etc.

Nei casi previsti dall'art. 5, comma 2 del Decreto Ministeriale n. 298 del 20 luglio 1989, il valore di mercato è stabilito da un'apposita **commissione nominata dalla Regione competente**: in Veneto, detta Commissione è stata, da ultimo, formalizzata con Decreto Regionale n. 39 del 6 maggio 2024.

Prima di provvedere all'inoltro dell'istanza alla Regione del Veneto, ove previsto, l'Az.ULSS attesta il rispetto, da parte dell'operatore, della normativa vigente, in conformità all'articolo 19 del Decreto Legislativo 136/2022 e all'articolo 2 della Legge 218/1988: a tal fine, si riportano in **Allegato 1 e 2** i facsimili delle dichiarazioni e attestazioni che le Az.ULSS dovranno produrre.

Si evidenzia, a tal riguardo, che laddove la normativa prevede specifiche misure di biosicurezza, l'indennità non potrà essere corrisposta in caso di violazioni che abbiano determinato un rischio sanitario: a titolo di esempio, rientrano in tale fattispecie le non conformità legate a carenze fondamentali di tipo strutturale e/o gestionale in materia di biosicurezza, come quelle relative a:

- Disinfezione di tutti gli automezzi in entrata in allevamento, inclusi quelli della stessa proprietà;
- Separazione gestionale e funzionale tra zona pulita e zona sporca, da rispettare anche dal personale dell'allevamento, in particolare quando il punto di disinfezione dei veicoli è interno all'allevamento;
- Accesso in allevamento con calzature/abiti dedicati o monouso;
- Modalità di detenzione che evitino il contatto tra animali allevati e selvatici (pollame e avifauna selvatica, suini e cinghiali, etc.).

Come chiarito dal Ministero della Salute, si evidenzia che l'art. 2 comma 8 della Legge n. 218 del 1988 dispone che l'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dalla stessa legge n. 218 del 1988 e dal regolamento di polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320. Con l'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria relativa alla Sanità Animale (*Animal Health Law*), il riferimento al regolamento di polizia veterinaria è stato abrogato, ed è sostituito dal combinato disposto del regolamento (UE) 2016/429 e del d.lgs 136/2022.

In secondo luogo, si fa presente che l'esclusione dell'indennità ai sensi della Legge n. 218 del 1988 è prevista non solo in presenza di violazioni consumate successivamente all'ordinanza di abbattimento e distruzione dei capi, ma anche nel caso di violazioni commesse nel corso dell'epizootia per la quale sia stato poi necessario adottare tale provvedimento.

A tal riguardo, si rimanda anche quanto indicato nella **sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, Sent., 19-09-2011, n. 5263**.

Si allega il file per la rendicontazione degli indennizzi relativi agli animali e ai prodotti, ai sensi della legge n.218/88, ai fini dell'inoltro da parte dell'U.O. Sanità animale e farmaci veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria ad Azienda Zero, per i controlli di competenza. (fac simile in Allegato C alla presente).

## INDICAZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

L'individuazione, per specie, numero e categoria produttiva o peso, degli animali, dei prodotti e dei materiali oggetto di indennizzo deve essere effettuata dal veterinario ufficiale con apposito verbale di censimento da compilarsi alla medesima data di adozione/notifica dell'ordinanza. Al fine di facilitare la raccolta di tutti i dati necessari alla successiva stima dell'indennizzo da parte del veterinario ufficiale, si riporta in **Allegato 3** alla presente un facsimile di "Verbale di prescrizioni e sequestro cautelativo in un focolaio sospetto di influenza aviaria", che può essere utilizzato in sostituzione (o a parziale integrazione) della relativa modulistica presente nel Manuale Operativo nazionale per l'Influenza Aviaria.

Nel computo dei capi da indennizzare sono ricompresi i capi dichiarati morti per la specifica malattia (es. HPAI, PSA, etc.) a seguito di segnalazione. Non sono indennizzabili capi morti antecedentemente, non riferibili alla segnalazione.

Si raccomanda di verificare la congruenza/corrispondenza tra quanto riportato nel censimento e quanto riportato nell'indagine epidemiologica.

**L'età degli animali, al pari del peso medio** degli animali, deve essere calcolata alla data dell'adozione dell'ordinanza di abbattimento, al pari del quantitativo del mangime. Nel caso l'ordinanza di abbattimento, a causa di ritardi nell'attività di abbattimento, sia stata adottata tardivamente rispetto al sequestro dell'allevamento, l'Azienda Ulss può fare riferimento alla data del verbale di sequestro.

Il calcolo **dell'età degli animali** deve derivare dalla differenza tra la data dell'ordinanza di abbattimento (o della data di sequestro) e la data di accasamento, considerata l'età di accasamento (a titolo esemplificativo per avicoli: data- ordinanza – data accasamento +1 per i pulcini di un giorno).

Laddove il calcolo dell'indennità, nel rispetto della normativa vigente, sia basato sul **peso**, di norma si deve fare riferimento al peso rilevato presso gli impianti di rendering.

Tuttavia, nel caso in cui le operazioni di abbattimento e smaltimento, siano state adottate tardivamente rispetto al sequestro dell'allevamento (e pertanto sia trascorso, tra la data di abbattimento o di morte e la data di smaltimento un tempo tale da determinare un calo ponderale), è opportuno riferirsi al peso medio rilevato in allevamento: nel facsimile di Verbale di sequestro allegato, è riportata anche una tabella relativa alla determinazione del peso medio degli animali, e le indicazioni su come procedere a detta pesatura.

Il peso complessivo (ossia il prodotto del "peso medio", di cui sopra, per il numero degli animali presenti in allevamento (vivi + morti) al momento dell'ordinanza di abbattimento), verrà moltiplicato per il "valore medio" ossia, come disposto nell'allegato 5 alla DM 298/89 e s.m.i. "*dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Forlì e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento (...)*".

Come chiarito con nota protocollo n. 27722 dell'1/12/2017 del Ministero della Salute di trasmissione della nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali "liquidazione danni diretti a seguito di malattie epizootiche degli animali" si precisa che il bollettino ISMEA di riferimento è l'ultimo bollettino pubblicato da ISMEA, ovvero all'ultimo bollettino presente nell'apposita sezione del sito [www.ismeamercati.it](http://www.ismeamercati.it) (<https://www.ismeamercati.it/prezzi-rimborsi-animali>) dedicata alla pubblicazione dei bollettini dei valori validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti ai sensi della Legge 218/88, alla data dell'Ordinanza di abbattimento (indipendentemente dal periodo di riferimento riportato), o -nel caso in cui detta ordinanza sia stata adottata tardivamente- alla data del sequestro dell'allevamento.

Si richiama che ove sia previsto di fare riferimento ai listini della Camera di Commercio di Forlì Cesena, essi sono reperibili all'indirizzo: [https://servizi.romagna.camcom.it/servizio-regolazione-del-mercato/prezzi/listino-settimanale-prezzi-allingrosso-e-alla-produzione-forli-cesena/index.htm?ID\\_D=115](https://servizi.romagna.camcom.it/servizio-regolazione-del-mercato/prezzi/listino-settimanale-prezzi-allingrosso-e-alla-produzione-forli-cesena/index.htm?ID_D=115)

### **a) Metodo di calcolo del valore degli animali (escluse le galline ovaiole: vedere punto b)**

Si riportano di seguito le indicazioni già fornite con ns. nota prot. n. 56248 dell'8/2/2022.

Con nota protocollo n. 11067 del 19/04/2019 DGSAF- MdS-P, il Ministero della Salute ha confermato l'interpretazione autentica in merito al metodo di calcolo da applicare per la determinazione degli indennizzi riferita nello specifico agli abbattimenti delle galline ovaiole ai sensi della L.218/88 e del D.M. 298/89 ed ha chiarito che per le altre specie avicole con prezzi indicati nei bollettini settimanali da ISMEA, all'età in cui il valore di carriera produttiva è massimo, la scelta del metodo di calcolo è rimessa all'Autorità competente regionale che valuta le soluzioni più opportune, tenuto conto del contesto regionale e nazionale.

Ciò premesso, considerato che nelle more della adozione dell'emendamento alla L. 218/88, il Ministero della Salute ha confermato che per le galline ovaiole si applica il calcolo con modalità progressiva o scalare Mipaaf (nota prot. 0006669 del 22/11/2017), sul territorio regionale dovrà essere applicato tale metodo, ricalcolando

il valore di settimana in settimana considerando l'età degli animali e applicando la decurtazione per ciascun giorno di differenza dall'età di riferimento;

Conseguentemente, per le altre specie si applica la modalità di calcolo con decurtazione calcolata sul valore di riferimento per tutte le settimane di differenza dall'età di riferimento applicando la decurtazione anche per ciascun giorno di differenza dall'età di riferimento.

Al fine di agevolare ed omogeneizzare le attività di calcolo, la scrivente struttura aveva provveduto ad inviare a mezzo mail un foglio di calcolo *ad hoc*.

Per le galline ovaiole, considerato che il mandato della L. 218/88 è di corrispondere una indennità per il valore di mercato degli animali, evidenziato che il valore calcolato con metodo Mipaaf, nelle ultime fasi del ciclo non è congruo con il valore di mercato, si applica il valore dei bollettini camerali di Forlì nei seguenti casi:

- per galline rosse a partire dal 526° giorno (dopo la 75° esima settimana)
- per galline bianche a partire dal 596° giorno (dopo la 85° esima settimana)

Si precisa, inoltre, che il bollettino ISMEA di riferimento è l'ultimo pubblicato alla data dell'ordinanza (indipendentemente dal periodo di riferimento riportato) o della data del sequestro, nel momento in cui l'ordinanza sia stata adottata tardivamente.

I bollettini ISMEA sono reperibili al seguente link:

<https://www.ismeamercati.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4492>

I listini della Camera di Commercio di Forlì sono reperibili al seguente link:

[https://www.romagna.camcom.it/servizio-regolazione-del-mercato/prezzi/listino-settimanale-prezzi-allingrosso-e-alla-produzione-forli-cesena/index.htm?ID\\_D=115](https://www.romagna.camcom.it/servizio-regolazione-del-mercato/prezzi/listino-settimanale-prezzi-allingrosso-e-alla-produzione-forli-cesena/index.htm?ID_D=115)

L'età degli animali, al pari del peso medio degli animali, deve essere calcolata alla data dell'adozione dell'ordinanza di abbattimento, al pari del quantitativo del mangime.

Nel caso l'ordinanza di abbattimento, a causa di ritardi nell'attività di abbattimento, sia stata adottata tardivamente rispetto al sequestro dell'allevamento, l'Azienda Ulss può fare riferimento alla data del verbale di sequestro.

Il calcolo dell'età degli animali deve derivare dalla differenza tra la data dell'ordinanza (o della data di sequestro) e la data di accasamento, considerata l'età di accasamento (es. data ordinanza – data accasamento +1 per i pulcini di un giorno).

Nel computo dei capi da indennizzare sono ricompresi i capi dichiarati morti per la malattia dal momento della segnalazione in poi. Non sono indennizzabili capi morti antecedentemente.

Qualora l'indennizzo sia corrisposto sulla base del peso, si utilizzano i seguenti criteri:

- a) il peso rilevato al rendering
- b) nel caso in cui, tra la data di abbattimento o di morte e la data di smaltimento, sia trascorso un tempo tale da determinare un calo ponderale, ci si riferisce al peso medio rilevato mediante pesa, in allevamento.

Di tale modalità di calcolo verrà dato riscontro nelle relazioni tecniche.

Si precisa inoltre che non è previsto il rimborso del mangime in relazione agli indennizzi dovuti a seguito di abbattimenti preventivi.

## **b.) Metodo di calcolo per le galline ovaiole**

Per quanto concerne i criteri e metodologie per il calcolo del valore di mercato delle galline ovaiole, si rimanda a quanto indicato del D.M. 30 agosto 2023, n. 154.

## **UOVA**

Per quanto attiene al calcolo del valore delle **uova da consumo** in natura, si fa riferimento ai bollettini della CCIAA di Forlì.

Le uova indennizzabili sono quelle definite alla data dell'ordinanza di abbattimento o della sua notifica oppure alla data del verbale di sequestro: le uova prodotte successivamente a tale data non sono soggette a indennizzo. Con nota prot. n. 15680 dell'8/8/2013, il Ministero ha inoltre ribadito che le uova da consumo sono da considerarsi prodotti e pertanto indennizzabili per l'80% del valore di mercato.

È opportuno, in fase di censimento, acquisire documentazione/evidenze a supporto della determinazione del peso medio delle uova ai fini della determinazione del valore di mercato.

Quanto alle **uova da cova**, si richiama che, essendo assimilate agli animali, sono indennizzate al 100% a differenza dei prodotti per i quali è corrisposto l'80% dell'imponibile, come chiarito con nota ministeriale protocollo n. DGSA II/7351 p del 9 luglio 2007.

A seguito di quanto stabilito dalla *Commissione regionale per la determinazione del valore di mercato degli animali abbattuti*, riunitasi in data 23/03/2023 al fine di stabilire il valore di indennizzo di uova da cova di Gallus gallus, considerato che le allora vigenti LL.GG. regionali in materia di indennizzi (del 2015) riportavano, per tale fattispecie, una tabella di valori risalente al 2008, con nota regionale prot. n. 375058 del 12/7/2023 è stato indicato quanto segue:

- Per la stima del valore delle uova da cova di Gallus gallus si deve fare riferimento al seguente sito olandese <https://www.pluimveebeurs.com/prijsinformatie>;
- Come "*surplus*" da indennizzare per le spese di incubazione delle uova in oggetto, va applicata una maggiorazione di € 0,0035 per uovo e per ciascun giorno di incubazione.

Il valore dell'indennizzo così calcolato può essere maggiorato della percentuale di compensazione, ex art. 2, comma 4, della L. 218/88, alle condizioni e secondo le modalità indicate nelle LL.GG. regionali.

Si ricorda che la L. 218/88 non prevede il rimborso delle spese sostenute per lo smaltimento delle uova, spesa che analogamente alle altre epizootie, è a carico dei bilanci delle Aziende Ulss.

### **MANGIME E SPESE CONNESSE**

L'art. 2 comma 4 della L. 218/88 ammette il rimborso dell'80% del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione "*di attrezzature fisse o mobili e/o, in quanto non adeguatamente disinfettabili, di mangimi, di prodotti agricoli e di prodotti zootecnici contaminati*".

Come precisato nella nota regionale del 27/03/2000 (ns. prot. n. 5051) "*Per questi prodotti e attrezzature l'indennizzo è pari all'80% dell'imponibile*".

In relazione al mangime si precisa che la quantità di mangime da indennizzare deve essere calcolata alla data dell'adozione dell'ordinanza di abbattimento; nel caso in cui questa, per ritardi nell'attività di abbattimento, sia stata adottata tardivamente rispetto al sequestro dell'allevamento, l'Azienda Ulss può fare riferimento alla data del verbale di sequestro.

Premesso che la valutazione della potenziale contaminazione dei mangimi, al fine di disporre la distruzione, va effettuata caso per caso, il valore del mangime distrutto va determinato con riferimento al costo desunto dalla fattura che, intestata all'azienda sede del focolaio o al soccidante, faccia riferimento al documento di consegna del mangime.

Si precisa che in caso di abbattimento preventivo, non è previsto il rimborso del mangime.

### **GESTIONE INDENNIZZI CARNI E PRODOTTI OGGETTO DI RINTRACCIO A SEGUITO DI FOCOLAIO**

Si richiama che la Legge 2 giugno 1988, n. 218, art. 2, c.9. prevede che l'Az.ULSS disponga "*che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio provvedimento, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse*". Inoltre, al c. 10, prevede che "*nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti*".

A seguito di comunicazione da parte dell'AC competente sullo stabilimento sede di focolaio, corredata dalla relativa Ordinanza di adozione delle misure sullo stesso, del rintraccio di prodotti, quali uova da consumo o carni, l'Az.ULSS competente sullo stabilimento di destino provvede all'adozione di apposito provvedimento con il quale ne dispone il blocco e stabilisce contestualmente o con separato provvedimento, la destinazione di detti prodotti, a trattamenti conformi all'allegato VII del regolamento (UE) n. 2020/687 ove previsti, o, ove ciò non sia possibile, alla distruzione. In quest'ultimo caso è riconosciuto indennizzo ai sensi della Legge 218/1988 e smi, pari all'80% del valore di mercato.

### **RIMBORSO DELLE SPESE OPERATIVE**

Le spese operative, come ad esempio quelle sostenute per la pulizia, la disinfezione e per lo smaltimento delle carcasse, non sono rimborsabili.

In particolare, per quanto concerne il **rimborso delle spese di disinfezione**, si precisa che le spese di pulizia e disinfezione preliminari conseguenti ad un focolaio sono a carico del SSN e dei bilanci delle Aziende Ulss,

mentre l'esecuzione della disinfezione finale compete all'allevatore, compresa l'assunzione delle relative spese.

Dato che è necessario rendicontare al Ministero della Salute ed alla Commissione europea la spesa sostenuta per:

- Abbattimento (CO2, es. noleggio mezzi);
- Pulizia, disinfestazione e disinfezione (costo disinfettante, personale);
- Trasporto e distruzione dei mangimi e delle attrezzature (costo trasporto e distruzione mangimi e attrezzature);
- Trasporto e smaltimento delle carcasse,

l'Azienda Ulss dovrà conservare tutta la documentazione fiscale a comprova della spesa sostenuta e rendicontata.

## RENDICONTAZIONE SPESE OGGETTO DI COFINANZIAMENTO COMUNITARIO

Norme di riferimento sono:

- Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
- Guidelines for Member States for EU funding of veterinary emergency measures, che definiscono le spese elegibili al cofinanziamento (reperibili all'indirizzo [https://food.ec.europa.eu/document/download/c1ed1748-1b55-4e7b-add0-b7eb41c65a3e\\_en?filename=cff\\_animal\\_emergency-measures\\_ah-ms-guidelines.pdf](https://food.ec.europa.eu/document/download/c1ed1748-1b55-4e7b-add0-b7eb41c65a3e_en?filename=cff_animal_emergency-measures_ah-ms-guidelines.pdf))

I file per la rendicontazione alla Commissione europea della stima del valore degli animali (annex 1) e dei dati consuntivi del valore degli animali e prodotti, nonché spese operative (annex II e IV) vengono inviati dal Ministero della Salute alla Regione e quest'ultima alle Az.ULSS, per la compilazione, secondo le modalità e tempistiche stabilite dal Ministero della Salute e Regione.

## PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE

L'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 2 della L. 218/88 prevede che *“l'indennità viene maggiorata della percentuale di compensazione (\*) ....., nel caso in cui il proprietario degli animali, di cui sia stato disposto l'abbattimento, sia un produttore agricolo che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del DPR 633/1972”*.

E' necessario, pertanto, allegare alla documentazione **la dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante quanto suddetto** effettuata, secondo le modalità previste dall'art. 38 del DPR 445/2000, dall'allevatore medesimo.

### Animali:

(\*) Il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2005, ha modificato le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del D.P.R. 633/1972, nei seguenti termini:

settore	vecchia percentuale	nuova percentuale
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01)	7.5	7.3
animali vivi della specie suina, ovina e caprina	7.5	7.3
volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05- ex 02.02)	7.5	7.5 (invariata)
animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo	7.0	7.0 (invariata)

## Uova:

Il D.M. 23 dicembre 2005 recante "Rideterminazione di alcune percentuali di compensazione applicabili ai prodotti agricoli, da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 maggio 2005, n. 80", il cui art. 2 recita:

### ***1. Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti agricoli.***

Le percentuali di compensazione di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per i seguenti prodotti o gruppi di prodotti, compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nelle diverse misure a fianco di ciascuno di essi indicate:

(...)

c) latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kefir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati; prodotti di cui al n. 9), escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie, **nonché ai numeri 11), 12), 34), 47), 48), 49), 56): 8,80%**;

(...)

La lettera c) richiama al numero 11) della Tabella A, parte prima del DPR 633/72 che prevede i seguenti prodotti:

11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

Dal combinato disposto della Tabella A parte prima del DPR 633/72 e del DM 23 dicembre 2005, si evince che alle "uova di volatili in guscio fresche o conservate" si applichi una percentuale di compensazione dell' 8,80%.

Alla luce di quanto sopra, si può quindi ritenere che:

a) gli indennizzi relativi alle uova prodotte in allevamenti di galline ovaiole si possono far rientrare nella categoria n. 11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05) della Tabella A prima parte del DPR 633/72, a cui quindi va associata la percentuale **dell'8.8%** (come da art. 1 comma 1 lettera c) del DM 23 dicembre 2005;

b) gli indennizzi relativi alle uova prodotte in allevamenti di riproduttori si possono far rientrare nella categoria n. 3) volatili da cortile vivi, volatili da cortile morti, commestibili, freschi e refrigerati (v.d. 01.05 - ex 02.02), della Tabella A prima parte del DPR 633/72 a cui quindi va associata la percentuale del 7,5% prevista dal DM 12 maggio 1992.

Nel caso in cui la richiesta di indennizzo riguardi uova in parte embrionate ed in parte destinate alla pastorizzazione, la percentuale di compensazione spetta solo per quelle embrionate nella misura del 7.5%; questo perché quelle destinate alla pastorizzazione è difficile inserirle sia nella cat. v.d. 01.05 che in v.d. ex 04.05.

## ALLEGATI:

- **Allegato 1:** facsimile DICHIARAZIONE di rispetto della normativa nazionale vigente in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo
- **Allegato 2:** facsimile di ATTESTAZIONE comprovante la piena esecuzione dell'Ordinanza di abbattimento.
- **Allegato 3:** facsimile Verbale di prescrizioni e sequestro cautelativo in un focolaio sospetto di influenza aviaria.

Intestazione Servizio Veterinario Az.ULSS

**DICHIARAZIONE: rispetto della normativa nazionale vigente** in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del **regolamento (UE) 2016/429** del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, del **D.M. 30 maggio 2023** “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, del **D. lvo 5 agosto 2022 n. 136**”

Il Dott. ....

Visti gli atti d'ufficio

**DICHIARA**

- Che il Sig./la Sig.ra ....., in qualità di detentore dell'allevamento avicolo ....., sito nel Comune di ..... in via..... - **codice aziendale** ..... di proprietà di ....., **ha rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;**
- Che il sopralluogo di **BIOSICUREZZA** è stato svolto il giorno ..... e redatto Verbale nr. .... dal Dott. .... con esito favorevole.

Firmato  
il Direttore

.....

Intestazione Servizio Veterinario Az.ULSS

**OGGETTO:** Attestazione comprovante la piena esecuzione del Dispositivo n. .... del ..... in ordine al sequestro degli animali appartenenti all'allevamento ....., nel Comune di ..... Via ..... - **codice aziendale** ..... di proprietà ....., ai sensi del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136, in focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità tipo A sottotipo .....

**IL DIRETTORE DEL SERVIZIO**

Visti gli atti ed i documenti prodotti dal veterinario ufficiale incaricato dell'applicazione del Dispositivo n. .... del ..... con la quale è stato disposto l'obbligo di abbattimento e distruzione degli animali nell'allevamento ....., nel Comune di ..... Via ..... - **codice aziendale** ..... di proprietà .....

D I C H I A R A

- **l'assolvimento del dettato del Dispositivo n. ....del .....** per l'abbattimento e distruzione di tutti gli avicoli presenti nell'allevamento ....., nel Comune di ..... Via ..... - **codice aziendale** ..... di proprietà .....

Firmato  
il Direttore

Protocollo n.....:

**VERBALE DI PRESCRIZIONI E SEQUESTRO CAUTELATIVO IN UN FOCOLAIO  
SOSPETTO DI INFLUENZA AVIARIA**

Addì ..... del mese di ..... dell'anno ..... in presenza del Sig. .... nato a ..... il ..... residente nel comune di ..... in Via/C.da ..... n. .... proprietario/detentore dei volatili presenti nell'allevamento ubicato nel comune di ..... in Via/C.da ..... identificato con **codice allevamento**....., nel quale è stato segnalato il sospetto di INFLUENZA AVIARIA, il sottoscritto Dr. ...., Medico Veterinario dipendente dall'Azienda Sanitaria Locale AULSS n. ...., ai sensi dell'art 18, comma 2, del Decreto legislativo n. 136 del 5 agosto 2022, dell'art. 5 paragrafo 1 (a, iv) del Regolamento UE n. 2016/429, dell'art. 137, paragrafo 3 (b) e art. 138 paragrafo 3 e 4 del Regolamento UE n. 2017/625 e dell'art. 5 comma 2 (c), del D.Lgs n. 27/2021 con il presente atto procede al sequestro/blocco ufficiale di animali, attrezzature, locali e ogni altra cosa venuta in contatto con la malattia.

Dopo aver reso edotto il Sig..... sopra identificato di quanto disposto dall'Art. 500 del Codice Penale, al fine di tutelare la salute pubblica e degli animali vengono impartite le sottoindicate disposizioni in attesa della notifica, al medesimo, dei provvedimenti di competenza dell'autorità sanitaria locale:

- 1) coadiuvare il servizio veterinario dell'AULSS n. .... nelle operazioni di censimento dei volatili presenti in allevamento e nell'indagine epidemiologica;
- 2) sequestro dei volatili e delle altre specie animali presenti in allevamento;
- 3) custodia dei volatili morti, in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- 4) contenimento di cani, gatti e animali da cortile;
- 5) divieto di spargere pollina al di fuori dell'allevamento;
- 6) divieto di entrata in allevamento di volatili e di altre specie animali;
- 7) divieto di uscita di carni o carcasse di volatili o di altre specie animali, nonché di alimenti, di utensili, di oggetti e di qualsiasi altro materiale;
- 8) obbligo di custodire carne e carcasse presenti in allevamento;
- 9) sospendere la movimentazione di persone e veicoli da e per l'allevamento osservando le prescrizioni sotto riportate;
- 10) impedire ogni contatto del personale di custodia con animali di altri allevamenti;
- 11) disinfezioni accurate dei ricoveri dei volatili e delle aree adiacenti ai medesimi.

Il Sig. .... è nominato custode dell'allevamento sospetto e responsabile dell'esecuzione delle prescrizioni di cui sopra. S'impegna a non venire in contatto con altri animali appartenenti alle specie avicole per i prossimi 3 giorni, nonché a lavare e disinfettare con idonei mezzi gli indumenti indossati, possibile veicolo di contagio. Dovrà garantire che gli automezzi utilizzati per l'ingresso ed uscita dall'allevamento dovranno essere sistematicamente sottoposti a lavaggio e disinfezione con particolare cura alle ruote. Si impegna inoltre a mantenere aggiornato il censimento registrando quotidianamente dati di produzione (consumi di alimento e mortalità). Si dà atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia rispettato quanto sopra disposto e quanto previsto dagli obblighi di custodia e viene reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque non rispetti tali obblighi senza autorizzazione impartite dall'autorità competente.

Alla data di redazione del presente Verbale, risulta quanto segue:

### Animali

	Maschi	Femmine	Misti <sup>2</sup>
Soggetti Accasati <sup>1</sup> →A			
Data Accasamento			
Età in Giorni <sup>3</sup>			
Peso medio/soggetto in kg <sup>4</sup> :			
Morti per altre cause (fino al giorno del sospetto)→B			
N. animali spostati durante il ciclo (es. sfoltimento)→C			
<b>Morti il giorno del sospetto (X)</b>			
<b>Totale animali vivi presenti al momento del sequestro  Y= A-(B+C+X) </b>			
<b>Totale morti+animali vivi (X+Y)</b>			

<sup>1</sup>Selvaggina allevata di età diverse compilare un foglio a parte ed allegarlo; <sup>2</sup>Animali maschi e femmine mescolati; <sup>3</sup>Ovaiole indicare Razza e età in giorni (comprensiva della fase pollastra); <sup>4</sup>Pesare un campione rappresentativo degli animali

### Prodotti di origine animale

Uova (numero) <sup>5</sup> al giorno del sospetto <input type="checkbox"/> Consumo <input type="checkbox"/> Cova <input type="checkbox"/> Embrionate	In gabbia N° _____ A _____ Terra	Per un peso medio grammi:	
	N° _____ All'aperto N° _____	gg incubazione:	

<sup>5</sup> Uova indicare se da consumo (es. Quaglie, Ovaiole) o da incubare (indicare se linea da carne o da uova) e contare i gg di incubazione

### Altri materiali

	Mangime (quintali) presenti:		Altro materiale contaminato:	
	Silos	Mangiatoie	Truciolo	
			Contenitori alveolari	
<b>Totale mangime(q)</b>			Altro.....	
			.....	

Ventilazione capannoni:  Forzata capannone n. \_\_\_\_\_;  Naturale capannone n. \_\_\_\_\_

Si allegano al presente Verbale i seguenti ulteriori documenti fotografici e/o fotostatici:

- N. bolle di acquisto del mangime presente: .....  Registro entrate/uscite: .....
- N. bolle + Documenti di Accompagnamento di consegna pulcini: .....
- Altri documenti: .....
- N. schede mortalità firmata da allevatore e veterinario ASL: .....

Qualora, in seguito ai risultati analitici delle analisi condotte dall'IZSVE, il sospetto sia confermato verranno applicate oltre alle misure di cui all'articolo 7 del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019 le misure di cui all'art. 12 del suddetto Regolamento.

In caso di esito favorevole della analisi le misure di cui al presente verbale si intendono revocate.

Firma, per accettazione, il presente Verbale.

Fatto, letto e sottoscritto alle ore ..... del .....

**Il proprietario/Il detentore degli animali:** .....

**Il Medico Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale:** .....

(Timbro e Firma)

**Calcolo quantità mangime**

Capannone numero	Peso del mangime nelle mangiatoie	N. mangiatoie pesate	Peso medio totale (q)	Note
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Silos numero	Totale quintali presenti	Note
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Legenda:

Elenco volatili domestici <b>da carne</b> con indennizzo a settimane/giorni, oltre va a peso			
SPECIE	SESSO	SETTIMANE FINO A	GIORNI FINO A
TACCHINI DA CARNE	FEMMINE	10	70
TACCHINI DA CARNE	MASCHI	13	91
POLLI DA CARNE	-	4	28
ANATRE MUTE – ALLEVAMENTO IN GABBIA	MASCHI e FEMMINE	6	42
ANATRE MUTE - ALLEVAMENTO A TERRA	-	4	28
CAPPONI	-	19	133
FARAONE DA CARNE	-	8	56
GALLETTI GOLDEN	MASCHI	11	77
GALLETTI LIVORNESI	MASCHI	9	63
QUAGLIE DA CARNE	-	4	28
Volatili domestici <b>da riproduzione</b> indennizzo a settimane/giorni tranne:			
	-	<b>DOPO LA SETTIMANA</b>	<b>DOPO IL GIORNO</b>
GALLINE ROSSE	-	75	526
GALLINE BIANCHE	-	85	596
Dopo tale data l'indennizzo è calcolato sul peso medio			

Elenco volatili <b>altre specie e uova</b>	
SPECIE	INDENNIZZATI A
FAGIANI-STARNE-GERMANI-PERNICI ROSSE PRONTA CACCIA E RIPRODUTTORI	MESI
UOVA DA CONSUMO (A TERRA O IN GABBIA)	PESO
UOVA DI: QUAGLIE RIPRODUTTORI, POLLI, FARAONA, TACCHINI	NUMERO E GIORNI DI INCUBAZIONE
UOVA DA COVA DI STARNE E PERNICI ROSSE	NUMERO DI UOVA

**Il proprietario/Il detentore degli animali:**

.....

**Il Medico Veterinario dell'Azienda AULSS:**

.....

### Determinazione del peso medio degli animali

Sottoporre a pesatura un campione di animali per ciascun capannone posizionandosi ad un quarto della lunghezza della struttura e raccogliendo animali per le pesate sia a destra che a sinistra (ottimale: racchiudere all'interno di un cerchio di rete, sempre posizionati ad un quarto della lunghezza della struttura, un numero di animali sufficiente e pesarli). Si ritiene adeguato un peso medio calcolato su un **minimo di 20 massimo 30 capi** (la scelta va eseguita anche in base alle dimensioni degli animali nel rispetto delle indicazioni relative alla sicurezza sul lavoro e le prescrizioni relative al sollevamento dei pesi)

CAP →1		CAP →2		CAP →3		CAP →4		CAP →5		CAP →6		CAP →7	
Capo	Peso	Capo	Peso	Capo	Peso	Capo	Peso	Capo	Peso	Capo	Peso	Capo	Peso
1		1		1		1		1		1		1	
2		2		2		2		2		2		2	
3		3		3		3		3		3		3	
4		4		4		4		4		4		4	
5		5		5		5		5		5		5	
6		6		6		6		6		6		6	
7		7		7		7		7		7		7	
8		8		8		8		8		8		8	
9		9		9		9		9		9		9	
10		10		10		10		10		10		10	
11		11		11		11		11		11		11	
12		12		12		12		12		12		12	
13		13		13		13		13		13		13	
14		14		14		14		14		14		14	
15		15		15		15		15		15		15	
16		16		16		16		16		16		16	
17		17		17		17		17		17		17	
18		18		18		18		18		18		18	
19		19		19		19		19		19		19	
20		20		20		20		20		20		20	
21		21		21		21		21		21		21	
22		22		22		22		22		22		22	
23		23		23		23		23		23		23	
24		24		24		24		24		24		24	
25		25		25		25		25		25		25	
26		26		26		26		26		26		26	
27		27		27		27		27		27		27	
28		28		28		28		28		28		28	
29		29		29		29		29		29		29	
30		30		30		30		30		30		30	
Tot. (kg)		Tot. (kg)		Tot. (kg)		Tot. (kg)		Tot. (kg)		Tot. (kg)		Tot. (kg)	
Med.(kg)		Med.(kg)		Med.(kg)		Med.(kg)		Med.(kg)		Med.(kg)		Med.(kg)	

Il Proprietario degli animali

Il Medico Veterinario dell'Aulss:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**RICHIESTA INDENNIZZO**

REGIONE DEL VENETO  
Direzione Prevenzione, Sicurezza  
Alimentare, Veterinaria  
Unità Organizzativa Sanità Animale e  
farmaci veterinari  
Dorsoduro - Rio Novo 3493  
30125 VENEZIA

Per il tramite Servizio Veterinario Az. ULSS n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Oggetto: richiesta indennizzo a seguito di focolaio di \_\_\_\_\_**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ nato il  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e residente nel Comune di  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_,  
in qualità di proprietario/detentore (\*) degli animali allevati presso l'allevamento  
\_\_\_\_\_ (Cod. Aziendale \_\_\_\_\_) sito nel Comune di  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ e sottoposti ad  
abbattimento in ottemperanza del Dispositivo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

(\*) Dati relativi al proprietario se diverso dal detentore:

Cognome e nome: \_\_\_\_\_ Cod. Fisc. \_\_\_\_\_ nato il  
\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente nel Comune di  
\_\_\_\_\_ (Prov. \_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_.

**CHIEDE**

che gli venga corrisposta l'indennità prevista dalle norme vigenti, relativamente ai danni subiti a seguito dell'applicazione delle misure di polizia veterinaria.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

FIRMA (detentore)

\_\_\_\_\_  
FIRMA (proprietario)



**Dichiarazione sostitutiva  
DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la Sottoscritto/a \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ prov \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

di aver diritto alla maggiorazione della percentuale di compensazione in quanto produttore agricolo non esercitante l'opzione di cui al che non abbia esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del D.P.R. 633/1972.

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

\_\_\_\_\_, li, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)\*

\* La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. Va allegata la fotocopia di un documento di identità valido.